

COMUNE DI LONATO

PROVINCIA DI BRESCIA

REPERTORIO N. 10583

SERVIZIO PUBBLICO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS

METANO NEL TERRITORIO COMUNALE

CONTRATTO DI SERVIZIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 2004, addì ventisei del mese di novembre in Lonato nella
residenza municipale.

Avanti a me Avv. Stefano Cappilli, Segretario Generale del Comune di
Lonato, autorizzato nell'interesse del Comune a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori:

- 1) **BOGLIONI dott. DAVIDE**, nato a _____,
domiciliato per la carica presso la sede comunale, che in qualità di
Dirigente dell'area economico finanziaria interviene in nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Lonato (CF. 00832210173), di
seguito denominato "Ente";
- 2) **BONAVENTURA dott. ROBERTO**, nato a _____ il _____
in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore della S.I.Me
(Società Impianti Metano) S. p. A. , con sede in Crema (CR), Piazza
L. Benvenuti n. 11, (C. F. 00747010197), il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta
impresa, di seguito denominata "Gestore".

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, i quali di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni nella stipula del presente atto.

INDICE:

PREMESSA

Titolo I - Oggetto del contratto e definizioni

Art. 1 Oggetto del contratto

Titolo II - Attività di costruzione e di manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione

Capo I - Costruzione

Art. 2 Realizzazione impianto di distribuzione

Art. 3 Modalità costruttive

Art. 4 Programma lavori

Art. 5 Collaudo delle opere

Art. 6 Avviamento

Art. 7 Norme di sicurezza

Art. 8 Copertura assicurativa

Art. 9 Affidamento delle opere a terzi

Capo II - Manutenzione straordinaria

Art. 10 Definizione di manutenzione straordinaria

Art. 11 Estendimenti e/o potenziamenti

Art. 12 Allacciamenti

Titolo III - Erogazione del servizio

Art. 13 Obblighi del Gestore

Art. 14 Manutenzione ordinaria

Art. 15 Continuità e sicurezza del servizio

Art. 16 Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Art. 17 Attività di controllo sugli impianti post-contatore

Art. 18 Obbligo di somministrazione - Equità del servizio

Art. 19 Attività di dispacciamento

Titolo IV - Disposizioni generali

Art. 20 Durata del contratto

Art. 21 Corrispettivo al Comune affidante

Art. 22 Contributo per allacciamenti

Art. 23 Diritti degli utenti

Art. 24 Provvedimenti per il personale

Art. 25 Assicurazioni

Art. 26 Obblighi dell'Ente affidante

Art. 27 Recesso e risoluzione del contratto

Art. 28 Condizioni alla scadenza

Art. 29 Cauzioni

Art. 30 Banca dati inerente agli impianti

Art. 31 Spese

Art. 32 Clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto

Art. 33 Riservatezza dei dati

Art. 34 Domicilio

Art. 35 Approvazione espressa di clausole contrattuali vessatorie

PREMESSO

1) Che il comune di Lonato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95
assunta in data 29 dicembre 2003, divenuta esecutiva ai sensi di legge,

stabiliva i "criteri" per l'aggiudicazione del "servizio di distribuzione del gas naturale" nel territorio del comune di Lonato.

2) Che con determinazione del dirigente responsabile dell'area economico finanziaria n. 18 del 27 gennaio 2004 veniva data autorizzazione a contrattare e approvato il bando di gara per l'affidamento mediante licitazione privata del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Lonato.

3) Che alla data odierna gli impianti di distribuzione del gas sono gestiti dalla Concessionaria "ITALGAS SPA", nei confronti della quale il Comune di Lonato ha intrapreso azione di riscatto anticipato a norma dell'art. 24 del RD. 2578/1925 e successivamente del D. Lgs. 164/2000, e che le relative delibere - per quanto impugnate dal ricorrente - non sono sospese in quanto le istanze di sospensione prodotte dal Concessionario uscente, sia in primo grado che avanti il Consiglio di Stato, sono state respinte con la conseguenza che ITALGAS è attualmente gestore **esclusivamente di fatto** dell'impianto.

4) Che il Comune di Lonato ha attualmente in corso un procedimento arbitrale, introdotto a istanza del Comune di Lonato mediante atto notificato il 19.06.2002 e tuttora pendente, nei confronti della Società ITALGAS S.p.A. per la definizione delle questioni controverse riguardanti lo stato di consistenza degli impianti di distribuzione del gas in concessione all'Italgas nonché la determinazione dell'equa indennità da liquidarsi a favore dell'attuale Concessionaria.

5) Che con determinazione del dirigente dell'area economico finanziaria n. 157 del 26 novembre 2004 il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di Lonato è stato affidato, a seguito di gara regolarmente esperita, alla ditta S.I.Me S.p.A., risultata aggiudicataria.

6) Che il presente contratto avrà efficacia dopo la materiale acquisizione della disponibilità degli impianti da parte del Comune di Lonato e a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti medesimi a favore del Gestore.

7) Che qualora gli impianti non possano entrare nella disponibilità del Comune di Lonato per effetto di variazioni legislative, decisioni degli organi giurisdizionali amministrativi ovvero per effetto del lodo arbitrale, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Fra le parti comparenti e come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I - Oggetto del contratto e definizioni

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti tutti di cui agli artt. 14 e seguenti del D.Lgs. n. 164/2000.

Ai fini del presente contratto, per gas metano si intende gas naturale avente 9100 Kcal/Nmc.

Il servizio dovrà essere erogato nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune che affida il servizio stesso.

Il presente contratto, oltreché dal citato D.Lgs. n. 164/2000, è regolato dalle seguenti Delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas: n. 47/2000, n. 236/2000 e n. 237/2000.

Oggetto del presente contratto sono pertanto le attività di seguito sinteticamente descritte:

- a) distribuzione del gas metano ai sensi della normativa vigente ed eventuali successive modificazioni;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete distributiva gas metano, dei gruppi di riduzione e della cabina punto di consegna SNAM, degli impianti di preriscaldamento e misura, degli impianti di odorizzazione e protezione catodica, nonché degli allacciamenti e dei contatori ed in genere, di tutte le installazioni, attrezzature ed opere utilizzate per lo svolgimento del servizio, in sicurezza, sia esistenti che future, su tutto il territorio del Comune affidante.

La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata della presente contratto in conformità alle condizioni tutte fissate nel presente atto.

Ai fini del presente atto si fa espresso richiamo alle definizioni contenute nell'art 2 del D. Lgs. n. 164 del 2000. Nel seguito, il Comune di Lonato è anche definito "Ente affidante", o più semplicemente "Ente".

Titolo II - Attività di costruzione e di manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione

Capo I - Costruzione

Art. 2 - Realizzazione impianto di distribuzione

Il Gestore è obbligato a costruire le opere per la metanizzazione del territorio comunale, attenendosi alle disposizioni di cui all'eventuale progetto allegato all'offerta inerente al presente contratto, perché di cui ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Modalità costruttive

Nell'esecuzione degli impianti, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni di cui alle SPECIFICHE TECNICHE e allo SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, che si allegano al presente contratto (e che dovranno essere firmati per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas) e, comunque, in conformità alla perfetta regola d'arte.

Art. 4 - Programma lavori

Il Gestore, in quanto incaricato di pubblico servizio e sostituto dell'Ente affidante il servizio stesso, dovrà acquisire tutti i permessi, i nullaosta e le autorizzazioni necessari per la realizzazione degli impianti previsti nel corso del periodo di affidamento del servizio, ivi compresi quelli per l'occupazione temporanea di eventuali aree, e relativo sottosuolo, nel corso dello svolgimento dei lavori.

I lavori dovranno avere inizio entro 15 giorni dall'ottenimento dei permessi, nullaosta ed autorizzazioni sopra indicati, del cui ottenimento il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ente affidante, e terminare entro dodici mesi.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 500 (cinquecentoeuro) per ogni giorno di ritardo.

Art. 5 - Collaudo delle opere

Nell'esecuzione dei lavori di propria competenza in base al presente contratto, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, in totale sicurezza e a regola d'arte, nonché alle istruzioni che saranno impartite dall'Ente affidante.

Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto saranno soggette a collaudo. Pertanto, il Gestore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo designato dall'Ente il personale ed i mezzi necessari per eseguire tutte le attività di collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso.

Art. 6 - Avviamento

Il Gestore dovrà provvedere all'avviamento degli eventuali impianti realizzati entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dal completamento degli stessi, da certificarsi con le modalità di cui in un cronoprogramma che sarà allegato.

Art. 7 - Norme di sicurezza

Nell'esecuzione delle opere il Gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, al D.Lgs. n. 424/1998 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà attenersi al piano di sicurezza elaborato ed allegato agli atti progettuali.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal Gestore nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni a persone e/o cose di terzi.

Art. 8 - Copertura assicurativa

In conformità alle vigenti disposizioni, il Gestore dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa, avente come beneficiario l'Ente affidante, affinché quest'ultimo sia tenuto indenne da tutti i rischi connessi all'esecuzione delle opere, e che preveda altresì una garanzia per responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi in ragione dell'attività del Gestore.

Il massimale per ogni singolo sinistro dovrà essere di importo non inferiore a

€ 2.000.000 (duemilioneuro).

Art. 9 - Affidamento delle opere a terzi

Gli affidamenti di lavori che il Gestore effettuerà nei confronti di terzi avverranno nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia.

Capo II - Manutenzione straordinaria

Art. 10 - Definizione di manutenzione straordinaria

Per tutto il periodo di durata del presente contratto, il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti gestiti.

Per manutenzione straordinaria si intende ogni attività, prestazione, opera e/o fornitura volta a modificare, potenziare o ampliare gli impianti già in esercizio, compresi altresì le sostituzioni di parti degli stessi, la posa di nuove reti e di nuovi allacci.

Art. 11 - Estendimenti e/o potenziamenti

Il Gestore sarà tenuto a progettare ed eseguire a propria cura e spese, in conformità alla vigente normativa, anche tecnica, nonché delle regole dell'arte e nel rispetto dei criteri di sicurezza e continuità del servizio, gli eventuali estendimenti della rete, nonché i potenziamenti degli impianti che si rendano necessari per una corretta esecuzione del servizio di distribuzione del gas.

In particolare, il Gestore sarà obbligato ad estendere la rete di distribuzione gas qualora, sul nuovo tronco da realizzarsi sia prevista una densità media di un richiedente l'allaccio ogni 25 metri lineari di condotta.

Nel caso in cui non fosse raggiunta la densità sopra indicata, saranno presi specifici accordi con i richiedenti e con l'Ente per la ripartizione delle spese necessarie, in considerazione dei principi di equità e parità di trattamento, che caratterizzano il servizio di distribuzione, e con la garanzia che le parti di

estendimento in eccedenza rispetto alla stessa densità sopra indicata saranno rimborsate dall'Ente o dagli utenti richiedenti l'allaccio con contributi che pareggino le spese delle condotte da posare e delle eventuali strutture accessorie.

In ogni caso, il Gestore sarà obbligato ad eseguire le attività di cui al precedente capoverso per il corrispettivo risultante dall'applicazione dell'ELENCO PREZZI (al netto del ribasso offerto in gara) messo a disposizione dei concorrenti (allegato che dovrà essere firmato per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas). Il predetto ELENCO PREZZI costituisce parte sostanziale ed integrante del presente contratto, e verrà aggiornato di anno in anno nella stessa misura percentuale della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT nell'anno precedente.

Per i lavori che dovessero essere eseguiti da terzi, nell'autorizzarne l'esecuzione, l'Ente dovrà prescrivere gli obblighi seguenti:

- a) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi genere che possano interessare la rete del gas e attenersi alle prescrizioni indicate dal Gestore;
- b) preavvisare il Gestore dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
- c) segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni e provvedere al loro risarcimento;
- d) invitare il Gestore alle operazioni di collaudo.

Art. 12 - Allacciamenti

Il Gestore dovrà allacciare al servizio tutti coloro che ne facciano richiesta,

alle condizioni di cui ai successivi artt. 18 e 22.

Prima di eseguire un nuovo allacciamento, la cui progettazione compete al Gestore, il cliente dovrà fornire allo stesso l'autorizzazione del proprietario dello stabile alla realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà.

Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell'abitazione o sulla recinzione, tranne che nei casi in cui tale genere di posizionamento sia tecnicamente impossibile.

Gli impianti di derivazione fino al misuratore di portata ed il contatore stesso restano nella disponibilità del Gestore, il quale dovrà curarne la manutenzione.

La responsabilità della distribuzione del gas cessa a valle del contatore.

I clienti che richiederanno l'allaccio alle condotte di trasporto in media pressione dovranno fornire al Gestore le aree necessarie per l'installazione dei gruppi di riduzione di pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle limitrofe.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal Gestore o da imprese da questi espressamente autorizzate.

Qualora, per intervenute disposizioni legislative e/o tecniche in materia, si rendesse necessario provvedere a variazioni, integrazioni progettuali a qualunque livello o a modifiche delle opere realizzate sino al punto di consegna del gas all'utente, il Gestore sarà tenuto all'adeguamento degli impianti entro e non oltre i termini previsti dalla normativa applicabile, con oneri e responsabilità a suo totale carico.

Titolo III - Erogazione del servizio

Art. 13 - Obblighi del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di garantire la qualità e la regolarità del servizio di distribuzione del gas metano, attenendosi alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 164/2000 ed alle successive disposizioni attuative, con particolare riferimento alle Delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, ed anche ai provvedimenti che l'Ente adotterà in virtù dei poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di programmazione sull'attività di distribuzione del gas, nonché a quanto indicato nel presente titolo, attraverso l'idonea organizzazione di personale, capitali e mezzi necessari.

Il Gestore, in particolare, subentrerà all'attuale gestore nei seguenti contratti:

- a) contratti di fornitura energia elettrica (utenze relative a n° 1 cabina gas e n° 1 protezioni catodiche);
- b) canoni per concessioni Enti governativi, Strade Statali, Provinciali e Ferrovie dello Stato, ecc.;
- c) eventuali servitù di gasdotto con privati e varie.

Il Gestore si obbliga a provvedere agli adempimenti connessi all'adozione e agli aggiornamenti tariffari previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti, vigenti tempo per tempo.

Art. 14 - Manutenzione ordinaria

Il Gestore, per tutto il periodo di durata del presente contratto, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Per manutenzione ordinaria si intende ogni prestazione necessaria alla conservazione delle reti e degli impianti, compresa la sostituzione di pezzi o

ulteriore attività periodica o continuativa atta a garantire la regolarità e la sicurezza del servizio, come da SPECIFICHE TECNICHE messe a disposizione dei concorrenti in allegato alla documentazione di gara (e che dovranno essere firmate per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas).

Art. 15 - Continuità e sicurezza del servizio

Il Gestore, nello svolgimento delle attività di distribuzione, sarà tenuto a garantire la continuità e la sicurezza del servizio, attenendosi alle disposizioni di cui alla Direttiva n. 236/2000 dell' Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.

In particolare, il Gestore sarà tenuto a:

svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida individuazione di guasti o fughe;

organizzare il servizio di pronto intervento, tale da garantire la presenza di un operatore entro venti minuti dalla segnalazione di presunti guasti o anomalie;

compiere controlli periodici circa la qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;

disporre ed aggiornare costantemente la cartografia degli impianti, a mezzo del sistema informativo territoriale.

Art. 16 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Il Gestore, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato, ha l'obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, nonché di finanziare interventi volti all'innovazione tecnologica ed al miglioramento qualitativo del servizio, al fine di perseguire, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 164/2000, il risparmio energetico e lo sviluppo

di fonti rinnovabili, la tutela ambientale, attraverso altresì la riduzione delle emissioni di gas nell'atmosfera.

Art. 17 - Attività di controllo sugli impianti post-contatore

Il Gestore, ogni qualvolta si realizzino le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 164/2000, dovrà accertare, mediante personale specificamente qualificato, l'idoneità degli impianti post-contatore, ed in particolare che gli stessi siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento, per la tutela della pubblica incolumità.

Qualora i controlli di cui al precedente punto dovessero avere esito negativo o i clienti non concedano il permesso allo svolgimento degli stessi, il Gestore dovrà negare o sospendere la fornitura del gas.

Il Gestore sarà tenuto ad organizzare altresì il servizio di pronto intervento, predisponendo idonea organizzazione di mezzi e personale, al fine di garantire la presenza di un operatore entro venti minuti dalla richiesta di intervento da parte degli utenti.

Art. 18 - Obbligo di somministrazione - Equità del servizio

Come accennato al precedente art. 12, il Gestore, qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, ha l'obbligo di allacciare tutti i richiedenti, e di praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l'assoluta parità di trattamento e l'equità nel servizio offerto.

La preventivazione degli allacciamenti e la realizzazione degli stessi dovrà avvenire in conformità ai parametri di cui alla richiamata Direttiva n. 47/2000.

Art. 19 - Attività di dispacciamento

Il Gestore è tenuto a svolgere, nell'ambito territoriale dallo stesso servito, l'attività di dispacciamento della rete di distribuzione, indi dovrà elaborare ed impartire le disposizioni necessarie all'utilizzazione ed all'esercizio coordinato delle attività di distribuzione e vendita del gas attraverso gli impianti dallo stesso gestiti.

Titolo IV - Disposizioni generali

Art. 20 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di anni 12 (dodici) a far data dal giorno di inizio del servizio di distribuzione, quale risulterà da apposito verbale sottoscritto fra le Parti.

Alla scadenza del contratto verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna degli impianti.

Nell'eventualità di danni imputabili al Gestore e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dall'Ente, a proprie cure e spese. In mancanza, l'Ente procederà d'ufficio a spese del Gestore, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di Legge.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) Gli elaborati tecnici, il Piano economico finanziario e l'offerta economica presentati in sede di gara;
- b) Il Piano di sicurezza e coordinamento (art 41 del DPR 554/99);
- c) Le SPECIFICHE TECNICHE preparate dall'Ente come allegato di gara, che devono essere firmate per accettazione dal Gestore nell'ambito del presente contratto;

d) Lo SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO preparato dall'Ente come allegato di gara, che deve essere firmato per accettazione dal Gestore nell'ambito del presente contratto;

e) L'ELENCO PREZZI preparato dall'Ente come allegato di gara, che deve essere firmato per accettazione dal Gestore nell'ambito del presente contratto.

Art. 21 - Corrispettivo al Comune affidante

Sulla scorta dei dati riportati nel Piano economico-finanziario, presentato in sede di gara ed allegato al presente atto sub c), nonché dell'offerta economica formulata, presentata in sede di gara e allegata al presente atto sub c), il Gestore dovrà versare all'Ente affidante un canone annuo di affidamento espresso in forma di percentuale, fissa ed invariabile, del Margine di Distribuzione (comprensivo di quota fissa e di quota variabile) spettante al Gestore del servizio di distribuzione gas, determinato dall'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, al netto delle imposte, in virtù dei quantitativi di gas distribuiti e comunque transitati sulla rete locale.

Il versamento del canone annuo di affidamento di cui sopra dovrà essere fatto al Tesoriere Comunale nel rispetto delle seguenti scadenze:

il saldo, entro il 15 febbraio di ciascun anno successivo, a decorrere dall'anno 2006;

l'acconto del 50% (cinquantapercento) determinato sulla base del canone dell'anno precedente, entro il 15 luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2005.

Art. 22 - Allacciamenti e contributo per allacciamenti

Il Gestore sarà tenuto ad eseguire gli allacciamenti richiesti entro un termine massimo di un giorno lavorativo dalla richiesta scritta formulata dagli utenti.

Per la realizzazione degli allacciamenti alla rete di distribuzione, il richiedente sarà tenuto a versare al Gestore un contributo unitario a fondo perduto pari al valore espresso in sede di gara e allegato al presente atto sub c), per una lunghezza massima di venticinque metri lineari di tubazione. Per ogni metro lineare di tubazione eccedente la misura sopra indicata, sarà addebitato all'utente un supplemento di contributo pari al valore espresso in sede di gara ed allegato al presente atto sub c). Il valore unitario del contributo di allacciamento (e quello del supplemento per eccedenza di cui sopra) verrà aggiornato di anno in anno nella stessa misura percentuale del tasso di inflazione per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT. Il contributo di allacciamento rivalutato verrà applicato a far data dal 1° gennaio di ogni anno. Nell'importo del contributo d'allacciamento sono compresi i costi dei ripristini stradali (completi del tappetino d'usura) fatti sul suolo pubblico, che saranno eseguiti a cura e spese del Gestore. Allo scopo di facilitare il rapporto con gli utenti, il Gestore dovrà garantire una presenza di sportello presso il Municipio, o in altro locale ubicato nel territorio comunale, per almeno venti ore settimanali.

Art. 23 - Diritti degli utenti

L'utente potrà esercitare i diritti di cui è titolare in conformità alle indicazioni contenute nella Carta dei servizi, presentata dall'offerente ai fini di precisazione della propria offerta, nonché delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alla Direttiva n. 47/2000 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.

Art. 24 - Provvedimenti per il personale

Il Gestore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle

proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nei CCNL della categoria.

Farà pure carico al Gestore, per il personale alle sue dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, il TFR ed ogni e qualsiasi altro versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.

Art. 25 - Assicurazioni

Il Gestore si obbliga a tenere costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva durata del servizio, anche con successivi rinnovi, le polizze di assicurazione RCO, RCI e RCT che vengono allegate al presente contratto.

Art. 26 - Obblighi dell'Ente affidante

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 164/2000, l'Ente affidante dovrà svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo delle attività svolte dal Gestore.

In particolare, l'Ente potrà svolgere ogni controllo che ritenga opportuno sulle reti e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il Gestore. L'Ente avrà diritto, in qualsiasi momento, di svolgere un controllo su tutti gli elementi che concorrono a formare il Margine di Distribuzione del gas (quota fissa, quota variabile, consumi e tariffe per scaglione, ecc.) relativo al proprio ambito, ottenendo i dati direttamente dal Gestore entro trenta giorni dalla richiesta. L'Ente dovrà, inoltre, garantire che il servizio di distribuzione venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento fra tutti gli utenti, svolgendo ogni attività di impulso e vigilanza a tal fine necessaria.

Art. 27 - Recesso e risoluzione del contratto

L'Ente affidante, in caso di inadempienze ritenute anche lievi in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto di servizio o dalla normativa vigente tempo per tempo, anche tecnica, sarà tenuto a contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare per conoscenza anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli inadempimenti riscontrati, assegnando al Gestore un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze.

L'inadempienza potrà essere contestata anche a seguito di rilevazione senza preavviso, ad iniziativa dell'Ente medesimo, il quale potrà effettuare le ispezioni del caso, essendo il Gestore pienamente concorde nell'autorizzare espressamente l'Ente ad intraprendere tale controllo.

Dell'attività di rilevazione verrà redatto processo verbale a cura degli incaricati dell'Ente e del Gestore.

Qualora il termine per cessare l'inadempimento e porre rimedio alle eventuali conseguenze, come sopra assegnato, trascorra invano, l'Ente potrà recedere dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dal Codice Civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Cod. Civ., L'Ente affidante, nei casi di reiterato e grave inadempimento da parte del Gestore, potrà risolvere il contratto nelle seguenti circostanze:

1. Reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti;
2. quando sia intervenuto a carico del Gestore stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

3. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio nonché il rapporto di fiducia fra l'Ente e Gestore;

4. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio concesso;

5. grave negligenza o frode, da parte del Gestore;

6. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti;

7. scadenza o mancato rinnovo delle fidejussioni o polizze assicurative dovute per il presente contratto.

Nei casi sopraelencati, la richiesta di risoluzione del contratto fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il Gestore è tenuto a proseguire la gestione limitatamente alla ordinaria amministrazione, fino alla data di avvio del nuovo affidamento, in corrispondenza del quale dovrà essere trasferita la detenzione degli impianti al Gestore subentrante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., il contratto si intende risolto di diritto qualora il Gestore, fuori dai casi di calamità naturale o eventi bellici o terroristici, interrompa l'attività di distribuzione del gas, anche solo una volta, per un periodo superiore a otto ore continuative.

Nel caso sopra previsto la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente ha dichiarato al Gestore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Della dichiarazione di risoluzione è data comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nel caso previsto dal presente articolo, il Gestore incorre nella perdita della

cauzione che resta incamerata dall'Ente, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Art. 28 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del servizio di distribuzione, l'Ente affidante acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio. La detenzione delle reti e degli impianti costruiti nello svolgimento del presente contratto sarà trasferita al Gestore subentrante alle condizioni di cui all'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 164/2000; ma in ogni caso non dovranno risultare valori residui di ammortamenti a carico del Gestore subentrante alla fine del periodo di affidamento del servizio, se non quelli inerenti a investimenti che vengano eventualmente eseguiti nel corso del periodo di affidamento del servizio, in via straordinaria e con previa approvazione da parte dell'Ente affidante.

Il Gestore rinuncia espressamente al diritto di ritenzione degli impianti ex art. 1152 Cod. Civ.; il Gestore uscente, a mente dell'art. 14, comma 9, del D. Lgs n. 164/2000, dovrà trasferire la disponibilità degli impianti al Gestore subentrante all'atto del pagamento di quanto eventualmente ad esso Gestore uscente dovuto, ovvero in presenza anche della semplice offerta reale del detto pagamento.

Il Gestore, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente, sarà tenuto a presentare i bilanci, i piani di ammortamento e ogni eventuale ulteriore documento richiesto e necessario per la determinazione dell'esatto valore delle garanzie e delle obbligazioni in essere, nonché del valore residuo degli ammortamenti degli investimenti eventualmente eseguiti nel corso del periodo di affidamento del servizio, in via straordinaria e con previa approvazione da parte dell'Ente

affidante (come sopra accennato), al fine di individuare l'esatto importo degli oneri gravanti sul Gestore subentrante, da indicarsi nel bando di gara.

Il Gestore, inoltre, contestualmente alla consegna delle reti e degli impianti al soggetto subentrante, dovrà consegnare gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative a tutto il periodo di gestione, sia su supporto cartaceo che magnetico. La restituzione delle banche dati su supporto magnetico dovrà essere corredata da tutte le informazioni necessarie affinché le medesime possano essere lette e recuperate dal subentrante.

Il Gestore, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti.

Art. 29 - Cauzione

Il Gestore, a garanzia degli adempimenti contenuti nel presente contratto, è prodotto garanzia fideiussoria pari a € 50.000 (diconsi Euro cinquantamila) (pari al 10% importo di contratto). La fideiussione contiene l'espressa condizione che il fideiubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del beneficiario, senza facoltà di opporre alcuna eccezione.

L'Ente affidante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di risarcimento di danni nonché di rimborso delle somme che l'Ente dovesse sostenere per colpa del Gestore. La fideiussione eventualmente escussa dovrà essere reintegrata dal Gestore entro trenta giorni dall'avvenuta escussione.

Art. 30 - Banca dati inerente agli impianti

Il Gestore si impegna a consegnare al Comune di Lonato, periodicamente, se richiesto dall'Ente con preavviso di tre mesi, e comunque alla scadenza del contratto, contestualmente alla riconsegna degli impianti e delle reti:

la banca dati aggiornata degli impianti e della rete di distribuzione del gas con tutti gli elementi necessari (diametri, quote profondità, anno di posa, pezzi speciali, allacciamenti, ecc...);

la cartografia vettorializzata con scala di restituzione 1:1000 e precisione con un errore massimo di venti centimetri;

l'elenco degli utenti allacciati, su supporto magnetico di formato standard.

L'Ente si impegna a mettere a disposizione la cartografia di base con lo stesso sistema di coordinate utilizzato dalla CTR regionale.

L'Ente, peraltro, si impegna a fornire su supporto cartaceo, all'avvio del contratto, tutti i dati in proprio possesso utili al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 31 - Spese

Le spese tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto, sono ad esclusivo carico del Gestore.

Ai soli fini fiscali, il valore del presente contratto è indicato in € 500.000 (cinquecentomila euro).

Essendo gli importi riportati nel presente contratto soggetti ad IVA, il Gestore richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa.

Art. 32 - Clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto

Qualsiasi controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle Parti in lite ed il terzo, con funzione di Presidente, dai due arbitri nominati dalle Parti.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

L'arbitrato avrà sede in Brescia.

La parte che intende attivare il procedimento arbitrale dovrà notificare all'altra la nomina del proprio arbitro unitamente ai quesiti che si intendono sottoporre al Collegio medesimo.

La parte convenuta avrà il dovere, nei venti giorni successivi alla suddetta notifica, di procedere alla nomina del proprio arbitro.

Qualora la parte convenuta non provveda alla nomina dell'arbitro entro il termine di venti giorni, la parte attrice potrà ricorrere al Presidente del Tribunale di Brescia, affinché egli provveda alla nomina in sostituzione della parte convenuta.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e rito.

Art. 33 - Riservatezza dei dati

È obbligo del Gestore garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento del servizio affidato, applicando la disciplina in materia prevista dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Il Gestore assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della Legge sopra citata.

Art. 34 - Domicilio

Per tutta la durata della concessione il Gestore elegge domicilio in CREMA, Piazza benvenuti, 11 e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni sua variazione.

Resta inteso che, per tutta la durata del contratto, ogni comunicazione diretta al Gestore sarà effettuata al domicilio come sopra eletto.

Art. 35 - Approvazione espressa di clausole contrattuali vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, e dell'art. 1469 ter del Codice Civile, le parti come sopra rappresentate dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole del presente contratto:

art. 8 - Copertura assicurativa

art. 16 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico

art. 27 - Recesso e risoluzione del contratto

art. 28 - Condizioni alla scadenza

art. 29 - Cauzioni

art. 30 - Banca dati inerente agli impianti

art. 32 - Clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto

art. 34 - Domicilio.

E richiesto, io Segretario comunale generale rogante ho ricevuto il presente atto, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e al mandato ricevuto e rinunciano alla lettura degli allegati di cui all'articolo 20 per averne già prima d'ora presa conoscenza.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia occupa n. 25 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(dott. Davide Boglioni)

IL GESTORE:

(dott. Roberto Bonaventura)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

(Avv. Stefano Cappilli)